

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Infortuni Imprese"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo, composto da Nota Informativa comprensiva del Glossario e Condizioni di assicurazione e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E' un' assicurazione contro i danni che offre copertura in caso di infortunio



Che cosa è assicurato?

- ✓ Invalidità permanente da Infortunio
- ✓ Morte da Infortunio

L'assicurazione vale in caso di infortunio nell'esercizio dell'attività professionali ed extraprofessionali compreso il rischio in itinere



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività, AIDS, epilessia, psicosi
- ✗ Non sono compresi gli infortuni derivanti da pratica di sport a livello professionistico, partecipazione a delitti dolosi e ad imprese temerarie, rischio guerra, terremoti, maremoti, reazione nucleare
- ✗ Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto l'80° anno di età.

Con riferimento alla suddetta Sezione, per le ulteriori esclusioni si rinvia alle Condizioni di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione ed alla Scheda di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato all'atto della sottoscrizione della polizza.

Si può chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio del 1% e le relative rate saranno da corrispondere alle scadenze di frazionamento stabilite.

Il premio si può pagare tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento immediatamente dopo la stipulazione; purtuttavia a seconda della scelta effettuata dall'Assicurato in ordine alla durata del contratto il diritto di disdetta/recesso può essere effettuato con le seguenti modalità:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale si può disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: L'impresa assicuratrice può recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo con un preavviso di 30 giorni.

Inoltre se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, hai la facoltà di recedere dopo ogni sinistro regolarmente denunciato entro i medesimi termini previsti per l'impresa.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.